

**PROGETTO DI FUSIONE OMOGENEA
PER INCORPORAZIONE
dell'associazione LEGAUTONOMIE TOSCANA
nell'Associazione regionale dei Comuni della Toscana
ANCI TOSCANA**

redatto per analogia ai sensi degli articoli 2501-ter e seguenti c.c.

* * * * *

**Approvato
dal Consiglio Direttivo
dell'associazione ANCI TOSCANA
in data 28 giugno 2016
e
dalla Direzione regionale
dell'associazione LEGAUTONOMIE TOSCANA
in data 28 giugno 2016**



ANCI TOSCANA

Sede legale: Firenze, viale Giovine Italia n. 17

associazione riconosciuta iscritta al n. 808 dal 29/11/2011

del Registro delle Persone Giuridiche private tenuto dalla Regione Toscana

Codice Fiscale: n. 84033260484 - Partita IVA: n. 01710310978

Iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Firenze: n. FI-620537

LEGAUTONOMIE TOSCANA

Sede legale: Firenze, viale Giovine Italia n. 17

associazione non riconosciuta

Codice Fiscale: n. 80021910486

**PROGETTO DI FUSIONE OMOGENEA
PER INCORPORAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE LEGAUTONOMIE TOSCANA
NELL'ASSOCIAZIONE ANCI TOSCANA
per analogia ex artt. 2501-ter e seguenti**

SOGGETTI PARTECIPANTI

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione regionale dei Comuni della Toscana – ANCI TOSCANA - con sede legale in Firenze, viale Giovine Italia n. 17, codice fiscale 84033260484, partita IVA 01710310978 e iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo di Firenze FI-620537, associazione riconosciuta con iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana al n. 808 dal 29/11/2011 (di seguito denominata nel presente atto anche "ANCI TOSCANA" o "Associazione Incorporante"), e la Direzione Regionale dell'associazione LEGAUTONOMIE TOSCANA, con sede legale in Firenze, viale Giovine Italia n. 17, codice fiscale 80021910486, associazione non riconosciuta (di seguito denominata nel presente atto anche "Associazione Incorporanda"), hanno proceduto, nelle rispettive riunioni tenutesi in data 28 giugno 2016, alla redazione del presente Progetto di Fusione che di seguito viene illustrato, sia nei suoi aspetti tecnici e giuridici che nelle motivazioni addotte dagli organi amministrativi delle associazioni partecipanti al progetto di fusione omogenea per incorporazione.

PREMESSA

Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata per analogia, gli Organi Amministrativi delle associazioni partecipanti alla fusione danno atto che:

- i. l'istituto della fusione risulta assente nell'ambito della disciplina civilistica per quanto attiene alle associazioni, tale carenza determina dubbi ed incertezze sul piano operativo riguardo alle fasi del procedimento di fusione, ai documenti da redigere ed alle forme di pubblicità da adottarsi;
- ii. il principale indice normativo a favore dell'ammissibilità della fusione omogenea di associazioni è rinvenibile nell'art. 2500-octies c.c. con il quale è stata riconosciuta la possibilità di procedere ad una trasformazione eterogenea di un'associazione riconosciuta in una società di capitale, a questo si deve aggiungere che, già anteriormente alla Riforma del diritto societario, si sono espresse in senso favorevole riguardo all'ammissibilità della fusione tra associazioni la giurisprudenza e la dottrina, ritenendo applicabile analogicamente la disciplina dettata in materia di società;
- iii. un espresso riferimento all'operazione straordinaria di fusione è, invece, contenuto in due rilevanti disposizioni dettate in materia fiscale: l'art. 174 del TUIR e l'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 633/1972;
- iv. l'ammissibilità dell'applicazione analogica della disciplina della fusione prevista in materia di società dal Codice Civile, comporta il rispetto, nei limiti della compatibilità, della sequenza procedimentale dettata che, ai fini dell'operazione straordinaria tra le associazioni partecipanti al presente progetto di fusione si può così riassumere:

- a) redazione del progetto di fusione da parte dei rispettivi organi amministrativi (in analogia comma 1 - art. 2501-ter c.c.) contenente inoltre la relazione dell'organo amministrativo che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e segnala le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è pubblicato sul sito Internet delle associazioni e la data della decisione delle assemblee sulla fusione (in analogia art. 2501-quinquies c.c.);
- b) deposito entro il 30/06/2016 presso le proprie sedi del progetto di fusione con allegati i rispettivi bilanci al 31/12/2015 (in analogia comma 2 - art. 2501-*quater* c.c.) e contestuale pubblicazione nei rispettivi siti Internet, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione (in analogia comma 3 - art. 2501-ter c.c.) e pubblicazione, sempre nei rispettivi siti Internet, dei bilanci chiusi al 31/12/2013 e al 31/12/2014 con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- c) delibera delle rispettive assemblee degli associati decorsi 15 giorni dal deposito dei progetti di fusione presso le sedi (in analogia art. 2505-*quater* c.c.), assunte con il voto favorevole, per quanto riguarda ANCI TOSCANA, di almeno 2/3 degli associati presenti in assemblea, e per quanto riguarda LEGAUTONOMIE TOSCANA, di almeno 3/4 degli associati, con eventuale aggiornamento della relazione dell'organo amministrativo che segnala le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente

intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è stato pubblicato sul sito Internet delle associazioni e la data della decisione delle assemblee sulla fusione (in analogia art. 2501-*quinquies* c.c.);

- d) per l'Associazione Incorporante, associazione riconosciuta, deposito ed iscrizione della delibera dell'assemblea degli associati, con allegati il progetto di fusione e le situazioni patrimoniali al 31/12/2015, nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Toscana, qualora tale Registro si ritenga competente;
- e) per entrambe le associazioni, comunicazione delle delibere a tutti coloro che siano creditori alla data della rispettiva delibera a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni (in analogia art. 2505-*quater* c.c.) dal ricevimento della comunicazione per poter proporre opposizione, sussistendo, fino alla stipulazione dell'atto di fusione, a carico dei rispettivi organi amministrativi l'onere di rendere nota l'operazione in corso a tutti gli eventuali creditori successivi alla data di assunzione delle delibere;
- f) decorsi 30 giorni dagli adempimenti di cui sopra, senza che ricorra opposizione da parte dei creditori, si procede all'atto pubblico di fusione;
- g) deposito e iscrizione dell'atto di fusione nel Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla CCIAA di Firenze; deposito dell'atto pubblico di fusione, entro 30 giorni, presso il Registro delle Persone Giuridiche Private con domanda di iscrizione della stessa alla Regione Toscana, che ne dispone l'iscrizione entro un termine di 120 giorni; con l'iscrizione dell'atto di fusione

nel Registro delle Persone Giuridiche la fusione esplica i suoi effetti verso i terzi.

Il presente Progetto di Fusione contempla l'ipotesi di fusione omogenea per incorporazione dell'associazione LEGAUTONOMIE TOSCANA nell'associazione ANCI TOSCANA.

In analogia a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, c.c., l'Associazione Incorporante, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione Incorporanda, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria personalità giuridica di associazione riconosciuta e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell'Associazione Incorporanda.

MODALITÀ E TERMINI DEL PROGETTO DI FUSIONE

Situazioni Patrimoniali

Avvalendosi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2501-quater c.c. gli Organi amministrativi di entrambe le associazioni hanno depositato presso le rispettive sedi i bilanci dell'ultimo esercizio approvati dalle rispettive assemblee in data 28 aprile 2016 per ANCI TOSCANA e in data 25 giugno 2016 per LEGAUTONOMIE TOSCANA, anche al fine di consentire la determinazione della consistenza del patrimonio che assumerà rilievo nella valutazione di congruità condotta dall'Autorità preposta, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR 361/2000.

Procedimento semplificato

Trattandosi di fusione omogenea per incorporazione tra associazioni per le quali non è configurabile un rapporto di cambio stante l'assenza di quote partecipazioni:

- a) non risulta necessario esporre il rapporto di cambio delle quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro previsti al numero 3 del primo comma dell'art. 2501-ter c.c., tantomeno, in conseguenza, la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies c.c. per totale assenza della configurabilità di tale rapporto;
- b) per lo stesso motivo non risulta necessario illustrare le modalità di assegnazione delle quote dell'Incorporante, così come previsto al numero 4 del primo comma dell'art. 2501-ter c.c.;
- c) non potendo distribuire utili per statuto (art. 16 Statuto ANCI TOSCANA e art. 16 Statuto LEGA AUTONOMIE LOCALI / art. 21 Statuto LEGAUTONOMIE TOSCANA), non occorre determinare la data dalla quale le quote partecipano agli utili, così come; previsto al numero 5 del primo comma dell'art. 2501-ter c.c.

Riduzione dei termini

In analogia a quanto previsto dall'art 2505-quater c.c., trattandosi di fusione omogenea per incorporazione tra associazioni per le quali risulta la totale assenza di quote partecipazioni, i termini ordinari sono ridotti alla metà.

Diritto di recesso

Si precisa che, non procedendo in dipendenza del Progetto di Fusione ad alcuna modificazione dello Statuto e conseguentemente delle finalità dell'Associazione Incorporante, con la delibera di auspicata approvazione dell'Atto di fusione non ricorreranno, per gli associati di ANCI TOSCANA, i presupposti per l'esercizio del

diritto di recesso di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 2437 c.c., assunto in analogia, mentre gli associati di LEGAUTONOMIE dissenzienti con l'auspicata delibera di approvazione dell'Atto di fusione potranno eventualmente recedere per giusta causa.

ELEMENTI DEL PROGETTO DI FUSIONE

1. Associazioni partecipanti alla fusione

art. 2501-ter, comma 1, n. 1) c.c.

Associazione Incorporante:

ANCI TOSCANA, avente sede legale in Firenze, viale Giovine Italia n. 17, codice fiscale 84033260484, partita IVA 01710310978 e iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo di Firenze FI-620537, associazione riconosciuta con iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana al n. 808 dal 29/11/2011;

In seguito alla prospettata fusione l'Associazione Incorporante continuerà ad esistere subentrando nei rapporti giuridici, nei diritti e negli obblighi dell'Associazione Incorporanda.

Associazione Incorporanda:

LEGAUTONOMIE TOSCANA, avente sede legale in Firenze, viale Giovine Italia n. 17, codice fiscale 80021910486, associazione non riconosciuta.

In seguito alla prospettata operazione l'Associazione Incorporanda verrà fusa per incorporazione nell'Associazione Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

2. Statuto della società incorporante

art. 2501-ter, comma 1, n. 2) c.c.

In dipendenza della fusione per incorporazione dell'Associazione Incorporanda LEGAUTONOMIE TOSCANA, lo statuto dell'Associazione Incorporante ANCI TOSCANA non subirà alcuna modifica.

Il testo dello statuto dell'Associazione Incorporante è, ove occorrer possa, allegato al presente Progetto di Fusione *sub A*) per farne parte integrante e sostanziale.

3. Rapporto di cambio

art. 2501-ter, comma 1, n. 3) c.c.

Non è configurabile un rapporto di cambio stante l'assenza di quote partecipazioni.

4. Modalità di assegnazione delle quote di partecipazione della Società Incorporante

art. 2501-ter, comma 1, n. 4) c.c.

Non è realizzabile un'assegnazione delle quote di partecipazione stante l'assenza delle stesse.

5. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote di partecipazione della Società Incorporante

art. 2501-ter, comma 1, n. 5) c.c.

Non potendo distribuire utili per statuto (art. 16 Statuto ANCI TOSCANA e art. 16 Statuto LEGA AUTONOMIE LOCALI / art. 21 Statuto LEGAUTONOMIE TOSCANA), non occorre determinare la data dalla quale le quote partecipano agli utili.

6. Decorrenza degli effetti della fusione e della imputazione delle operazioni della Associazione Incorporanda al bilancio dell'Associazione Incorporante

art. 2501-ter, comma 1, n. 6) c.c.

Effetti reali

In analogia a quanto previsto dall'art 2504-bis, comma 2, c.c., gli effetti reali della fusione decorreranno dalla data in cui verrà eseguita nel Registro delle Persone Giuridiche l'iscrizione dell'atto di fusione.

Effetti contabili e fiscali

In analogia a quanto previsto dall'art 2504-bis, comma 3, c.c. e dell'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, le operazioni dell'Associazione Incorporanda verranno imputate al bilancio dell'Associazione Incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti reali della fusione come sopra definiti.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di associati

art. 2501-ter, comma 1, n. 7) c.c.

Non sussistono categorie particolari di soci cui sia riservato un trattamento particolare.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

art. 2501-ter, comma 1, n. 8) c.c.

Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle associazioni partecipanti alla fusione.

MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Il presente Progetto di Fusione per incorporazione - e più in generale l'operazione di fusione – si inserisce nelle azioni previste dal Protocollo sottoscritto il 16 luglio 2015, fra ANCI, UPI e LEGAUTONOMIE della TOSCANA finalizzato all'unificazione della rappresentanza e l'integrazione organizzativa e operativa delle associazioni.

Gli obiettivi di questo progetto sono:

- 1) semplificare il sistema della rappresentanza associativa in ambito regionale;
- 2) unificare le strutture organizzative di ANCI e LEGAUTONOMIE della TOSCANA;
- 3) ottimizzare i servizi che le associazioni forniscono agli enti locali nel quadro di una razionale riorganizzazione e riduzione della spesa (contribuendo così, per questa via alla riduzione della spesa pubblica) migliorando le capacità di utilizzo delle risorse ricevute dagli enti soci.

Coerentemente con gli obiettivi previsti dal suddetto Protocollo, già nel corso del 2015 le due associazioni hanno avviato un percorso di integrazione che le ha portate ad organizzare alcune iniziative insieme ed ha consentito a LEGAUTONOMIE TOSCANA di trasferire la propria sede presso la sede di ANCI TOSCANA, abbattendo i costi di affitto.

Le Associazioni partecipanti all'auspicata fusione hanno preventivamente raccolto il consenso al presente progetto di fusione da parte delle rispettive associazioni nazionali con protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 novembre 2014.

Oltre a quanto sin qui esposto e comunque al di fuori di quanto previsto per giungere all'atto di fusione le associazioni ANCI TOSCANA e LEGAUTONOMIE TOSCANA hanno espressamente concordato che:

- al fine di consentire la prosecuzione ed ultimazione dell'archivio storico di LEGAUTONOMIE TOSCANA e supportare gli uffici dell'ANCI TOSCANA, con particolare riferimento alla gestione delle buone pratiche di finanza locale, l'attuale Direttore di LEGAUTONOMIE TOSCANA, per l'intero anno 2017, sarà inserito tra i collaboratori di ANCI TOSCANA;
- al fine di consentire a LEGAUTONOMIE, a livello nazionale, una corretta gestione dei rapporti con il proprio personale ad oggi in essere gli enti soci di LEGAUTONOMIE TOSCANA seguiranno a versare il contributo associativo annuale dovuto a LEGAUTONOMIE nelle seguenti misure rispetto a quello attuale:

- 50% per l'anno 2017;
- 30% per l'anno 2018

Detta quota del contributo annuale sarà versato ad ANCI, unitamente alla quota annuale dovuta a quest'ultima, che a sua volta, con le proporzioni e modalità attualmente in vigore, provvederà a ripartire ad ANCI TOSCANA.

Decorso detto periodo, a partire quindi dall'anno 2019, gli enti soci di LEGAUTONOMIE TOSCANA verseranno il solo contributo dovuto ad ANCI, quale quota associativa annua.

Gli enti soci di LEGAUTONOMIE TOSCANA potranno partecipare, a titolo gratuito, ai corsi di formazione sulla finanza locale curati da ANCI TOSCANA negli anni 2017 e 2018.

CONCLUSIONI

In analogia a quanto previsto dall'art 2501-septies c.c., il presente Progetto di Fusione, corredato dal relativo allegato, approvato dagli Organi Amministrativi di ciascuna delle associazioni partecipanti alla fusione, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle associazioni partecipanti alla fusione unitamente ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi, di entrambe le associazioni, chiusi alle date del 31.12.2013 - 31.12.2014 - 31.12.2015, così come previsto al numero 2) del primo comma del citato art. 2501-septies c.c., nonché pubblicato nei siti internet delle associazioni medesime.

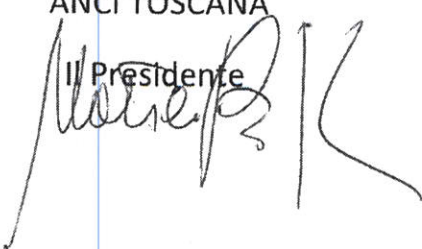
Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti al presente Progetto di Fusione, così come dello statuto dell'Associazione Incorporante qui allegato, eventualmente deliberate dalle rispettive assemblee dei soci, nei limiti di cui all'art. 2502, comma 2, c.c., con l'approvazione del presente Progetto di Fusione ovvero richieste ai fini dell'iscrizione dello stesso nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero ad altri fini da autorità competenti.

Allegato *sub A*): statuto vigente dell'Associazione Incorporante.

Firenze, 28 giugno 2016

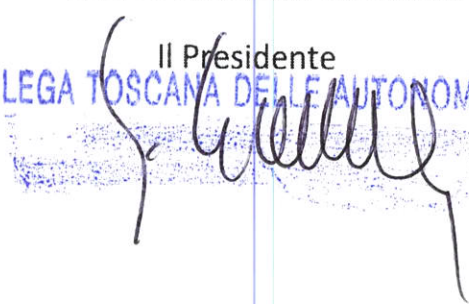
ANCI TOSCANA

Il Presidente



LEGAUTONOMIE TOSCANA

Il Presidente



LEGA TOSCANA DELLE AUTONOMIE LOCALI